

Comune di Cattolica

Provincia di Rimini <http://www.cattolica.net>
P.IVA 00343840401 email: info@cattolica.net

SETTORE 4
Ufficio Tributi

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

(ART. 63, D.L.vo 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni)

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 84 DEL 21/12/2006

TESTO COORDINATO CON LE MODIFICHE APPROVATE AGLI ATTI:

- C.C.n. 34 del 19/04/2007;
- C.C. n. 95 del 29/11/2007;
- C.C. n. 96 del 16/12/2009;
- C.C. n. 20 del 14/04/2010;
- C.C. n. 24 del 27/04/2010;
- C.C. n. 22 del 6/05/2013;
- C.C. n. 68 del 14/10/2013.

Sommario

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

Art. 2 Definizioni

CAPO II

RICHIESTA, RILASCIO, RINNOVO, REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE /AUTORIZZAZIONE

Art. 3 Modalità per le concessioni/autorizzazioni

Art. 4 Criteri generali per l'occupazione di piazze, marciapiedi, delle aree e degli spazi pubblici e delle aree private ad uso pubblico con tavoli, sedie, piante ornamentali e simili.

Art. 5 Esposizione di merci

Art. 6 Occupazioni abusive

Art. 7 Occupazioni d'urgenza

Art. 8 Domanda di occupazione

Art. 9 Occupazione di suolo pubblico richiesta da più soggetti passivi

Art. 10 Rimborso di spese

Art. 11 Deposito cauzionale

Art. 12 Attivazione del procedimento amministrativo

Art. 13 Istruttoria

Art. 14 Termine per la definizione del procedimento amministrativo

Art. 15 Rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione - suo contenuto -

Art. 16 Spese per l'autorizzazione o concessione

Art. 17 Obblighi del concessionario

Art. 18 Osservanza di leggi e regolamenti

Art. 19 Revoca, modifica, sospensione dell'autorizzazione o concessione

Art. 20 Decadenza della concessione/autorizzazione

Art. 21 Rilascio concessione/autorizzazione per subentro nell'attività principale

Art. 22 Rinnovo o proroga

CAPO III

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

Art. 23 Oggetto del canone

Art. 24 Inapplicabilità del canone

Art. 25 Soggetto passivo

Art. 26 Soggetto attivo

Art. 27 Categorie delle località di occupazione

Art. 28 Tipi di occupazione

Art. 29 Tariffe

Art. 30 Determinazione della misura della tariffa di base

Art. 31 Determinazione dei coefficienti di valutazione economica dell'occupazione

Art. 32 Criteri ordinari di determinazione del canone

Art. 33 Occupazioni e mezzo di distribuzione di carburanti e di tabacchi

Art. 34 Occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico

Art. 35 Occupazioni poste in essere per attività dello spettacolo viaggiante, per attività politiche, culturali e sportive

Art. 36 Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo con cavi e condutture

Art. 37 Occupazioni permanenti del sottosuolo e soprassuolo

Art. 38 Occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo

Art. 39 Occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi

Art. 40 Realizzazione di opere destinate all'erogazione di servizi di pubblica utilità

Art. 41 Passi carrabili

Art. 42 Agevolazioni

Art. 43 Pagamento del canone

Art. 44 Pagamento del canone per le occupazioni permanenti

Art. 45 Pagamento del canone per le occupazioni temporanee

Art. 46 Sanzioni ed interessi

Art. 47 Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi

Art. 48 Contenzioso

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 49 Entrata in vigore

Art. 50 Rinvio ad altre disposizioni

Art. 51 Norme transitorie

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina nel territorio del Comune di Cattolica le modalità di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'art. 63 del D.L.vo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.

2. Le occupazioni di cui all'art. 4, lettera a) del "Regolamento Comunale Dehors", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.35 del 29/06/2015, sono

disciplinate dal presente regolamento.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento per “suolo pubblico” o “spazio pubblico” si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.
2. Per occupazione di “suolo pubblico” o “spazio pubblico” si intende la disponibilità o l'utilizzazione, anche di fatto, di spazi o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che ne consente un uso particolare con conseguente compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.
3. Parimenti, sono soggette ad imposizione tributaria le occupazioni realizzate sui tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato di cui all'art.2, comma 7, D.L.vo 30.4.92, n.285.

CAPO II

RICHIESTA, RILASCIO, RINOVO, REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

Art. 3

Modalità per le concessioni/autorizzazioni

1. Qualsiasi occupazione permanente o temporanea di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile, comporti o meno la costruzione di manufatti, è soggetta a preventiva concessione/autorizzazione rilasciata dal servizio competente su domanda dell'interessato, nel rispetto delle norme di carattere generale e locale che disciplinano la materia.

Art. 4

Criteri generali per l'occupazione di piazze, marciapiedi, delle aree e degli spazi pubblici e delle aree private ad uso pubblico con tavoli, sedie, piante ornamentali e simili.

1. La concessione e/o l'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali o altro, possono essere rilasciate nelle immediate vicinanze dei locali soltanto a favore dei gestori dei locali stessi.
2. Nell'atto di concessione o di autorizzazione sarà precisato il periodo dell'occupazione, con le modalità di cui alle norme del presente regolamento.
3. L'Amministrazione comunale può negare la concessione o l'autorizzazione quando vi si oppongano ragioni di opportunità, di viabilità e di sicurezza del traffico o altri motivi di pubblico interesse. Per le medesime ragioni può accogliere solo parzialmente la richiesta, assegnando un minor spazio di occupazione. In caso di occupazione abusiva, ferme le sanzioni di cui ai successivi artt. 19 e 20 del presente Regolamento, è comunque in facoltà del Sindaco di procedere alla modifica e/o riduzione dello spazio pubblico concesso.
4. L'occupazione dei marciapiedi è ammessa a condizione che sia garantita una zona adeguata, di almeno mt 2,00 dal filo del cordolo del marciapiede, per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.
5. Nelle zone di particolare rilevanza ambientale ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, possono essere autorizzate o concesse occupazioni dei marciapiedi ai sensi del 3° comma, ultimo periodo dell'art. 20 del codice della strada, a condizione che sia presente una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria; in particolare nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali la Giunta Municipale stabilirà, caso per caso, i criteri

per il rilascio ai pubblici esercizi delle relative concessioni/autorizzazioni per l'occupazione con tavoli e sedie avendo comunque cura di salvaguardare la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

6. Le zone di cui al comma precedente sono quelle lato mare dell'asse costituito dalle vie Emilia Romagna, Mazzini, XX settembre, Garibaldi. Tali zone possono essere modificate con apposita delibera della Giunta Comunale.

7. Le occupazioni non possono comunque ricadere, fatta eccezione per le aree pedonali e le zone a traffico limitato o comunque per le strade nelle quali sia vietata la circolazione dei veicoli a motore, all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni.

8. I tavoli e le sedie e gli altri eventuali elementi di arredo da esporre davanti i pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.

9. Le occupazioni di cui al presente articolo possono essere concesse a filo del fabbricato a condizione che per la stessa via venga attuato un uniforme allineamento.

10. Nelle zone e nelle ore in cui è vietata la circolazione dei veicoli a motore potrà essere eccezionalmente autorizzata o concessa l'intera occupazione dei marciapiedi ed anche, sempre eccezionalmente, della sede stradale in occasione di eventi particolari.

Art. 5

Esposizione di merci

1. Le esposizioni di merci sui marciapiedi all'esterno dei negozi, sia su suolo pubblico che su suolo comunque ad uso pubblico, può essere consentita fino ad un massimo della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 metri, misurata dal filo del cordolo del marciapiede. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, ad eccezione di quelle consentite nelle zone e negli orari in cui è vietata la circolazione dei veicoli a motore.

2. Le occupazioni di cui al presente articolo possono essere concesse a filo del fabbricato a condizione che per la stessa via venga attuato un uniforme allineamento.

3. Nella zone a traffico limitato di viale Dante l'occupazione può avere una profondità massima di un metro e cinquanta centimetri misurato al filo del muro del negozio, sia che si tratti di suolo pubblico o comunque di suolo privato ad uso pubblico. In casi particolari e motivati, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada oppure suolo privato ad uso pubblico, la Giunta Municipale stabilirà i criteri per il rilascio delle relative concessioni/autorizzazioni per l'occupazione con espositori avendo comunque cura di salvaguardare la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

4. Nelle altre zone a traffico limitato diverse da viale Dante o nelle aree pedonali la Giunta Municipale stabilirà, caso per caso, i criteri per il rilascio agli esercizi commerciali delle relative concessioni/autorizzazioni per l'occupazione finalizzata all'esposizione delle merci avendo comunque cura di salvaguardare la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

5. Gli espositori non potranno superare l'altezza di metri 1,65 ad esclusione dei manichini.

Art. 6

Occupazioni abusive

1. Le occupazioni effettuate senza titolo o con titolo scaduto e non rinnovato, o revocato e le occupazioni effettuate in difformità dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione/autorizzazione sono considerate abusive e sanzionate ai sensi dell'art. 46 del presente Regolamento.

2. Per la cessazione delle occupazioni abusive il Comune ha facoltà, a norma dell'art. 823 c.c., sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal codice civile.

3. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nelle ipotesi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, previa contestazione delle relative infrazioni, l'amministrazione comunale dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo o dello spazio pubblico, assegnando agli occupanti un congruo termine per provvedervi, decorso il quale, si provvede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative nonché di quelle di custodia.

4. Restano comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione, le sanzioni civili secondo le norme in vigore, il pagamento del canone dovuto.

Art. 7

Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni contingibili ed urgenti di pubblica incolumità, comportanti l'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento autorizzativo o concessorio, che verrà rilasciato a sanatoria.

2. La richiesta dovrà essere redatta in conformità a quanto previsto dal successivo art. 8 entro e non oltre le 24 ore dall'occupazione.

3. Oltre alla presentazione della domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione in sanatoria, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione alla Polizia Municipale via fax o con telegramma.

4. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dal Codice della Strada e suo Regolamento di esecuzione e d'attuazione.

Art. 8

Domanda di occupazione

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale, in via permanente o temporanea, spazi ed aree di cui all'art. 1, comma 2, deve farne apposita domanda al Servizio competente redatta in carta legale.

2. In caso di trasmissione tramite il servizio postale, la data di ricevimento, ai fini della decorrenza del termine del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.

3. La domanda deve contenere:

a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza ed il domicilio legale, il codice fiscale nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;

b) nel caso di soggetto diverso da quello di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA, qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore;

c) l'ubicazione esatta del tratto di area che si chiede di occupare, a mezzo di planimetrie in scala adeguata con le misure della superficie da occupare, della strada, di altre aree pubbliche e di eventuali manufatti di riferimento; stralci di cartografie ufficiali (volo, PRG, ecc. ...) ed eventuali fotografie del sito;

d) l'oggetto dell'occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione delle opere che si intendono eseguire, le modalità d'uso.

Per le occupazioni temporanee realizzate da pubblici esercizi le domande devono essere limitate nella richiesta a non più di tre periodi per anno salvo deroghe in occasioni di manifestazioni, sagre, feste, ecc.;

e) l'impegno a sostenere eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria nonché a costituire adeguato deposito cauzionale che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica

occupazione, in relazione alla particolare tipologia dell'occupazione e alla necessità di tutela del patrimonio comunale.

4. Nei casi di occupazione con manufatti, nella domanda devono essere indicati gli estremi delle autorizzazioni rilasciate dai competenti uffici; comunque il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

5. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dalla legge.

6. Per gli attraversamenti del suolo pubblico con condutture elettriche ed altri impianti, fermo restando le norme contemplate dalle vigenti disposizioni di legge, il Comune potrà richiedere a corredo della domanda tutti gli elementi relativi alla linea ed alla struttura e stabilità dei supporti.

7. Potrà inoltre imporre l'adozione di speciali dispositivi ritenuti necessari per meglio salvaguardare la sicurezza del transito.

8. Le domande per l'occupazione temporanea di suolo pubblico per esercitare il commercio ambulante in occasione di fiere, mercati, sagre ed altre manifestazioni similari nei luoghi previsti dal Comune dovranno pervenire al Comune stesso almeno 20 gg. prima della ricorrenza; le domande pervenute dopo tale termine saranno prese in esame nei limiti della disponibilità di spazio.

9. Restano salve le vigenti disposizioni in tema di assegnazione dei posti nei mercati cittadini.

Art. 9

Occupazione di suolo pubblico richiesta da più soggetti passivi

1. Nel caso in cui lo stesso suolo pubblico sia richiesto da più persone, l'autorizzazione o la concessione è accordata a colui che ha presentato per primo la domanda.

2. Nel caso in cui, nella circostanza di cui al penultimo comma dell'art. 8 del presente regolamento, l'occupazione temporanea della stessa area di suolo pubblico venga richiesta da più persone contemporaneamente, il Comune assegnerà le autorizzazioni seguendo l'ordine cronologico delle domande; per quelle presentate nel medesimo giorno si procederà mediante sorteggio.

3. In ogni caso, resta impregiudicata la discrezionalità del Comune nell'accordare le autorizzazioni di cui trattasi in relazione a quanto previsto dal precedente art. 8.

Art. 10

Rimborso di spese

1. Alla domanda di concessione o di autorizzazione di cui all'art. 8 dovrà essere allegata la quietanza dell'economista comunale attestante la costituzione di un fondo rimborso spese, così risultante al sottoindicato prospetto:

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE OD AUTORIZZAZIONE PER OGNI TIPO DI OCCUPAZIONE

RIMBORSO SPESE STAMPATI Euro 0,52

RIMBORSO SPESE DI ISTRUTT. Euro 0,52

RIMBORSO SPESE DI SOPRALL. Euro 4,13

TOTALE Euro 5,17

2. L'ammontare del rimborso spese di cui sopra, potrà variare annualmente. Le variazioni saranno determinate con apposito atto di Giunta municipale.

Art. 11

Deposito cauzionale

1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possano derivare danni al demanio comunale o a terzi o, in particolari circostanze che lo giustificano, il Funzionario

responsabile del procedimento potrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale adeguato a titolo cautelativo o a garanzia dell'eventuale risarcimento.

Art. 12

Attivazione del procedimento amministrativo

1. Con la presentazione della domanda ha inizio il procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione di cui viene data comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Art. 13

Istruttoria

1. La Giunta Comunale stabilisce il Servizio competente alla gestione del procedimento per il rilascio delle concessioni o autorizzazioni di occupazione in riferimento al tipo o alla finalità dell'occupazione richiesta.

2. Il responsabile del procedimento a cui è stata assegnata la domanda provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.

3. Qualora la domanda risulti incompleta degli elementi relativi all'individuazione dell'occupazione e della sua entità o di quelli relativi al richiedente, il responsabile formula all'interessato entro 15 giorni dalla presentazione della stessa apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.

5. Il responsabile del procedimento verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla agli uffici competenti ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici.

6. I pareri richiesti devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 30 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta; decorso il termine suddetto il silenzio dell'ufficio verrà interpretato quale assenso all'occupazione.

Art. 14

Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo deve concludersi con un provvedimento espresso entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda. 2. In ipotesi di esito positivo dell'istruttoria il provvedimento di cui sopra consisterà nel rilascio della concessione o autorizzazione; qualora l'amministrazione ravvisi nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività e con le disposizioni previste dal Codice della Strada comunicherà nel termine di cui sopra i motivi del diniego o del parziale accoglimento della domanda indicando l'autorità a cui eventualmente ricorrere nonché i termini per la proposizione dell'impugnazione.

3. I provvedimenti di concessione/autorizzazione o di diniego sono emessi dal dirigente a cui il responsabile del procedimento avrà al termine dell'istruttoria trasmesso gli atti.

4. In caso di assenza per malattia, o altro impedimento del dirigente, autorizzato alla sottoscrizione dei provvedimenti e' lo stesso responsabile del procedimento.

5. In ogni caso sono rigettate le richieste di occupazioni di suolo pubblico per l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge o che siano in contrasto con motivi di estetica e di decoro cittadino, oppure non siano conciliabili con le esigenze della pubblica viabilità e dei pubblici servizi.

Art. 15

Rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione - suo contenuto -

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione e' rilasciato dal dirigente del settore corrispondente alla particolare tipologia di occupazione.
2. In esso sono indicate:
 - a) la misura esatta dello spazio concesso, individuata con allegata planimetria;
 - b) la durata dell'occupazione e l'uso specifico a cui la stessa è destinata;
 - c) le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione o l'autorizzazione.
3. Al provvedimento di concessione è allegata la nota di determinazione analitica del canone che dovrà far parte integrante del provvedimento stesso.
4. La concessione/autorizzazione viene sempre accordata:
 - a) a termine, per la durata massima di anni 29;
 - b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - c) con facoltà da parte dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni.
5. Per la collocazione, anche se in via provvisoria, di fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, ecc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali, gli uffici competenti dettano le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, nonché il tracciato da seguire, le quote e l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, ecc.
6. Per la collocazione di tende, insegne ed arredi similari, l'autorizzazione comunale è rilasciata in conformità allo speciale Regolamento che disciplina la materia.

Art. 16

Spese per l'autorizzazione o concessione

1. Le spese di qualsiasi tipo inerenti e conseguenti al rilascio dell'autorizzazione o concessione sono ad esclusivo carico del titolare della stessa.

Art. 17

Obblighi del concessionario

1. Ogni atto di concessione/autorizzazione si intende subordinato, oltre alle prescrizioni di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche dell'occupazione, all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale:
 - a) Il titolare dell'autorizzazione o concessione deve limitare l'occupazione allo spazio assegnato e non protrarre la stessa oltre la durata stabilita.
 - b) disporre, se del caso, i lavori sul suolo pubblico avuto in concessione in modo da non danneggiare le opere esistenti, ovvero prendere gli opportuni accordi con il Comune per ogni eventuale modifica delle opere già in atto, restando inteso che le conseguenti spese faranno carico al concessionario medesimo.
 - c) al termine della concessione/autorizzazione, qualora la stessa non venga rinnovata, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino; in mancanza vi provvederà l'amministrazione comunale con addebito delle spese;
 - d) il concessionario, al termine dell'occupazione, per ottenere lo svincolo dell'eventuale garanzia prestata con cauzione, dovrà avere eseguito i lavori necessari;
 - e) il concessionario dovrà farsi carico di ogni responsabilità o danno arrecato a terzi per effetto dell'occupazione;
 - f) il concessionario avrà l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, gli atti che legittimano l'occupazione;
 - g) e' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa;
 - h) qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione o alle opere esistenti, il concessionario e' tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.

Art. 18

Osservanza di leggi e regolamenti

1. Le autorizzazioni o concessioni di occupazione del suolo pubblico, sono subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nella legge istitutiva del canone, nel presente regolamento, nei regolamenti comunali di polizia urbana, di igiene e di edilizia, dei mercati e fiere comunali, dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché delle leggi concernenti la tutela delle strade e della circolazione.

2. L'autorizzazione o concessione per l'occupazione di suolo pubblico non dispensa i titolari dall'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari inerenti alle attività svolte dai medesimi sul suolo pubblico.

3. Quando sono previsti lavori che comportino la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione e' sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

Art. 19

Revoca, modifica, sospensione dell'autorizzazione o concessione

1. Le autorizzazioni o concessioni si intendono accordate con facoltà di revoca, modifica o sospensione in qualsiasi momento.

2. Il provvedimento di revoca, modifica o sospensione delle autorizzazioni o concessioni sarà notificato agli interessati dando il termine per l'osservanza.

3. La revoca, la modifica o la sospensione dell'autorizzazione o concessione non danno diritto ad una alcuna indennità, neanche a titolo di rimborso spese, salva la restituzione del canone pagato in anticipazione.

Art. 20

Decadenza, sospensione e revoca della concessione/autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione/autorizzazione:

a) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione per 10 giorni consecutivi dall'avvenuto accertamento senza comunicazione di giustificato motivo, allorché la medesima porzione risulti oggetto di richiesta avanzata successivamente da terzo interessato; in tal caso non si fa luogo alla ripetizione del canone pagato dal concessionario/autorizzato decaduto;

b) mancato o parziale versamento del canone alle scadenze previste e delle sanzioni di cui all'art. 46 del presente regolamento;

c) quando l'interessato non si è avvalso entro 6 mesi dalla definizione della formalità di ufficio della autorizzazione o concessione accordata o che non abbia curato il versamento della eventuale somma richiesta a titolo di cauzione;

d) qualora avvenga il passaggio, nei modi e nelle forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune o al demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia o della Regione e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione o autorizzazione da parte del Comune.

2. In caso di particolare gravità o di recidiva il Sindaco può disporre la sospensione dell'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico per un periodo non superiore a venti giorni.

La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si sia proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.

3. Sono causa di revoca della concessione/autorizzazione :

a) il terzo verbale d'accertamento elevato nel corso dell'anno solare per l'occupazione di una superficie superiore e/o per un periodo superiore rispetto alla superficie e al periodo concessi/autorizzati; detta condizione si intende verificata alla data di contestazione del verbale d'accertamento, anche se si sia proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ovvero impregiudicato il diritto di impugnazione e/o opposizione del medesimo.

b) le reiterate violazioni da parte del concessionario delle condizioni previste nell'atto

rilasciato;

c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme di legge o regolamentari vigenti.

Art. 21

Rilascio concessione/autorizzazione per subentro nell'attività principale

1. Le concessioni e le autorizzazioni per occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non e' consentita la cessione ad altri.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione/autorizzazione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale e' stata concessa l'occupazione, il subentrante e' obbligato ad attivare non oltre 15 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione/autorizzazione, proponendo all'amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'art. 8 nonché gli estremi della precedente concessione/autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata.
3. Ove permangono le medesime condizioni la nuova autorizzazione/concessione verrà rilasciata senza produzione di ulteriore documentazione.

Art. 22

Rinnovo o proroga

1. I provvedimenti di concessione o di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza.
2. Le domande di rinnovo devono essere rivolte all'amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art. 8 del regolamento, almeno 30 giorni prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e almeno 10 giorni prima se trattasi di occupazioni temporanee.
3. Il mancato o parziale pagamento del canone per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.

CAPO III

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

Art. 23

Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, su beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati, anche attrezzati.
2. Sono parimenti soggette al canone le occupazioni di suolo sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, di cui al comma precedente, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita nei modi e nei termini di legge la servitù di pubblico passaggio.
4. Parimenti, sono soggette ad imposizione le occupazioni realizzate sui tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato come definite dall'art.2, comma 7, del decreto Legislativo n.285 del 1992.
5. Sono escluse dall'applicazione del canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato e della Provincia o al demanio statale.

Art. 24

Inapplicabilità del canone

1. Il canone non si applica alle seguenti tipologie di occupazioni:
 - a) a quelle effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 73, comma

1, lettera c), del testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) a quelle occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale, ad eccezione di quelle dei cantieri edili, e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

c) a quelle effettuate da coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati, nonché alle occupazioni effettuate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale "ONLUS" aventi diritto alle agevolazioni indicate nel D.lgs. 460/97, riconosciute a livello nazionale e/o comunale;

d) a quelle delle tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, delle tabelle che interessano la circolazione stradale, degli orologi funzionanti per pubblica utilità sebbene di privata pertinenza, delle aste delle bandiere, purché non contengano indicazioni di pubblicità;

e) a quelle effettuate da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché a quelle delle vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

f) a quelle effettuate con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;

g) a quelle di aree cimiteriali limitatamente alle aree site all'interno della cinta muraria del cimitero;

h) a quelle effettuate per manifestazioni sportive, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, svolte da soggetti non in esercizio di attività economica.

L'esenzione non si applica ai soggetti che all'interno della manifestazione svolgono attività economica;

i) a quelle poste in essere nell'esercizio del commercio ambulante itinerante limitatamente alle soste occasionali di durata non superiore ad un'ora effettuate lungo il percorso di vendita e non preventivamente individuate ed autorizzate;

j) a quelle sovrastanti il suolo pubblico effettuate con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto della normativa vigente;

k) a quelle momentanee effettuate con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio o siano oggetto di esposizione e/o vendita e siano posti in contenitori facilmente movibili;

l) a quelle effettuate con fioriere e simili collocate per abbellimento ed ornamento delle pubbliche vie con esclusione di fini utilitaristici e/o commerciali.

L'esenzione opera non per casi singoli ma esclusivamente nella ipotesi in cui la domanda di occupazione si collochi nell'ambito delle previsioni di arredo urbano;

m) a quelle che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori al mezzo metro quadrato o lineare.

n) a quelle effettuate con strutture precarie volte al superamento di barriere architettoniche che non siano di intralcio alla circolazione.

o) a quelle del soprassuolo realizzate con balconi.

p) a quelle del sottosuolo realizzate con innesti o allacci a reti di erogazione di pubblici servizi ad esclusione di quanto previsto dall'art.39.

q) a quelle dell'arenile appartenente al demanio comunale.

r) a quelle effettuate in base al regolamento per la realizzazione di microprogetti di miglioramento dello spazio pubblico da parte della società civile ai sensi dell'art.23 del D.L. n.185/2008 modificato dalla Legge di conversione n.2/2009, limitatamente al periodo di tempo necessario alla loro realizzazione. L'inapplicabilità del canone di

cui al precedente periodo può altresì riguardare l'occupazione del suolo dovuto a lavori eseguiti in forza di idoneo titolo abilitativo sull'edificio di proprietà del proponente, se eseguiti in concomitanza dell'intervento di interesse pubblico, e limitatamente al periodo di tempo necessario alla realizzazione di quest'ultimo.

Art. 25

Soggetto passivo

1. L'importo corrispondente al canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo atto di concessione od autorizzazione o dai verbali di P.M. o da relazioni di sopralluogo ed accertamento tecnico.
2. Nell'ipotesi di una pluralità di concessionari o di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. In caso di subentro nell'occupazione in corso d'anno il canone annuale non può essere applicato più di una volta.

Art. 26

Soggetto attivo

1. L'applicazione del canone occupazione spazi ed aree pubbliche e l'accertamento delle violazioni alla presente disciplina è gestita direttamente dal Comune.
2. Peraltro, il Comune si riserva la facoltà di adottare forme alternative di gestione tra quelle elencate all'art.113 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Art. 27

Categorie delle località di occupazione

1. Agli effetti della applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche, le aree territoriali sono suddivise in n. 3 categorie in relazione alla loro importanza.
2. Tale classificazione comprende le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche di cui all'art. 23 del presente regolamento meglio specificate nell'elenco, distinto con la lettera "A", allegato al presente provvedimento che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso.
3. Le variazioni di detto elenco possono essere deliberate entro il termine per l'approvazione del bilancio dall'organo competente.
4. La suddivisione territoriale non si applica alle occupazioni permanenti del sottosuolo.

Art. 28

Tipi di occupazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono assumere il carattere di "permanenti" e "temporanee".
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno la esistenza di manufatti o impianti; le frazioni superiori all'anno sono computate in misura pari ad un anno intero.
3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, di durata inferiore all'anno effettuate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione.
4. Le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito dal titolo e le occupazioni abusive fin dall'origine, si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; in tal caso si applica il canone per le occupazioni permanenti maggiorato del 50%. E' fatta salva la prova che trattasi di occupazione temporanea.

5. Le occupazioni abusive di tipo temporaneo ivi comprese quelle realizzate in difformità dal titolo autorizzatorio si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale; in tal caso si applica il canone per le occupazioni temporanee maggiorato del 50%.

Art. 29

Tariffe

1. Le tariffe per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche relativamente ad un certo anno sono deliberate dalla Giunta Municipale entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno stesso, ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno a cui si riferiscono.

2. Esse sono fissate secondo le modalità previste dall'art.63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446.

Art. 30

Determinazione della misura della tariffa di base

1. Il canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.

2. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

3. Le occupazioni temporanee effettuate nella stessa categoria ed aventi la medesima natura sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

4. Per le occupazioni permanenti con autovetture destinate a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

Art. 31

Determinazione dei coefficienti di valutazione economica dell'occupazione

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione e' il valore attribuito all'attività' connessa all'occupazione.

2. Il valore di cui al comma 1, determinato analiticamente nella tabella di seguito riportata per ogni singola fattispecie di occupazione, non può essere in ogni caso inferiore a 0,35 e superiore a 5.

Tipologie di occupazione Coefficienti di valutazione in relazione all'attività' economica esercitata:

1) *cabine fotografiche, distributori di tabacchi ,
distributori automatici in genere;* 5

1-bis) *Chioschi, edicole, gazebo, tettoie appoggiate al suolo,
comprese le occupazioni esterne al manufatto;* 4

2) Occupazioni poste in essere
nell'esercizio di attività di pubblico esercizio 5
(ad esempio occupazione con tavoli
e sedie, panche, fioriere,
pubblicità, attrezzature di
servizio, ecc.);

3) Occupazioni poste in essere
nell'esercizio di attività commerciali
ed artigianali in genere 4

(ad esempio, esposizione di merci, ci, mostre, occupazione con tavoli e sedie, panche, fioriere, pubblicità, attrezzature di servizio, ecc.);

4) Commercio su aree mercatali anche di prodotti agricoli;	2
5) Occupazioni con impalcature, ponteggi, cantieri per l'attività edilizia; occupazioni per traslochi; occupazione per lavori sulle strade diversi da quelli di cui al n.11);	2
6) Occupazioni con Taxi;	1,33
7) Occupazioni per l'esercizio dell'attività di distributori di carburanti;	1,77
8) Occupazioni con cavi condutture ed impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi;	1
9) Occupazioni per l'attività dello spettacolo viaggiante;	2
10) Occupazioni poste in essere per attività promozionali, culturali, turistiche, celebrative e del tempo libero;	1,5
11) Passi carrabili;	0,55
12) Occupazione di spazi soprastanti il suolo pubblico realizzati con tende;	0,35
13) Occupazione di spazi soprastanti il suolo pubblico realizzati con impianti o altro materiale pubblicitario;	1,35
14) Occupazione di strade per scavi;	3,90
15) Occupazioni per altre attività non individuabili nelle tipologie precedenti	1

Art. 32

Criteri ordinari di determinazione del canone

1. La misura complessiva del canone e' determinata come segue:

a) Occupazioni permanenti

La tariffa base (TBP) prevista per ciascuna categoria d'importanza in cui è suddiviso il territorio comunale di cui all'apposito tariffario va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell'art. 31; l'importo così ottenuto va

moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari.

FORMULA: TBP . CE . MQ/ML;

b) Occupazioni temporanee

La tariffa base (TBT) va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell'art. 31; l'importo così ottenuto va moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari occupati. Il risultato va moltiplicato per il numero dei giorni per cui si protrae l'occupazione.

FORMULA: TBT . CE . MQ/ML . g

2. Per le occupazioni sia permanenti che temporanee, dalla misura complessiva del canone, come sopra determinato, va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge e eventualmente riscossi per la medesima concessione/autorizzazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizio.

3. I canoni, come sopra determinati, possono essere maggiorati di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico delle aziende che eseguono i lavori.

Art. 33

Occupazioni a mezzo di distributori di carburanti

1. Per l'occupazione del suolo e sottosuolo con impianti per l'esercizio di "distributori di carburanti" il canone, calcolato partendo dalla tariffa base di cui alle occupazioni di prima categoria, è commisurato alla superficie occupata, sia nel sottosuolo che in superficie, con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco inerente l'attività che insiste su di una superficie di quattro metri quadrati.

2. Tutti gli ulteriori spazi e aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliari, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, altri eventuali chioschi non inerenti l'attività e simili sono soggetti al canone in base alle modalità previste all'art.30, comma 1, lettera a) del presente regolamento.

Art. 34

Occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico

1. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene.

2. Qualora le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o di aree pubbliche già occupate, la tassa deve essere determinata alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

Art. 35

Occupazioni poste in essere per attività dello spettacolo viaggiante, per attività politiche, culturali e sportive

1. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, per attività politiche, culturali e sportive le superfici sono calcolate in base a quanto previsto nel successivo art.42, comma I.

Art. 36

Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo con cavi e condutture

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi e condutture sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in chilometri lineari.

Art. 37

Occupazioni permanenti del sottosuolo e soprassuolo

1. Le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo con condutture, cavi ed impianti in genere ed altri manufatti, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, diverse da quelle di cui al successivo art.39, sono tassate forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, in complessivi Euro 200,00 per km. lineare o frazione.

2. Per le medesime occupazioni di quelle di cui al comma precedente realizzate al servizio di civili abitazioni si applica la tariffa base TBP della zona moltiplicata per il coefficiente di cui al n.15 della tabella inserita dopo il comma 2 dell'art.31 del presente Regolamento.

Art. 38

Occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo

1. Per le occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo si applicano le tariffe ordinarie determinate ai sensi del precedente art.32, comma 1), lettera b).

Art. 39

Occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi

1. Alle occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, si applica un canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa determinata per ciascuna utenza dall'art. 63, comma 3, lettera f), punto 1) del D.Lgs. n. 446/97.

2. In ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti al Comune da ogni azienda non può essere inferiore ad Euro 516,46.

3. La misura unitaria di tariffa in sede di prima approvazione è pari ad un euro ed è rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Il numero complessivo delle utenze e' quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

5. Il canone va versato in unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno; il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune recante, quale causale, l'indicazione "versamento effettuato a norma dell'art. 63, comma 3, lettera f), del D.Lgs. n. 446/97".

Art. 40

Realizzazione di opere destinate all'erogazione di servizi di pubblica utilità

1. Il canone di cui al presente regolamento applicato alle occupazioni permanenti e temporanee per la realizzazione di infrastrutture pubbliche e private destinate all'erogazione di servizi pubblici, è determinato in modo da comprendere nel suo ammontare, anche ogni altro onere imposto dal Comune per le occupazioni connesse con la realizzazione di dette infrastrutture.

Art. 41

Passi carrabili

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

2. La superficie dei passi carrabili da assoggettare al canone si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso,

per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

3. Il canone è quantificato mediante l'applicazione della tariffe base (TBP) per le occupazioni permanenti della rispettiva categoria; successivamente si moltiplica TB per il coefficiente CE e il risultato per i metri quadrati occupati:

TARIFFA: (TBP.CE.MQ).

4. Il canone non è dovuto per i semplici accessi carrabili o pedonali quando siano posti a filo con il manto stradale.

5. Su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui sopra, di larghezza superiore a m.0,90, il Comune può, tenendo conto delle esigenze di viabilità e previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.

6. In questo caso è dovuto il canone nella misura sopra determinata.

7. Il canone relativo alla occupazione con passi carrabili può essere assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità dello stesso.

8. Ove il contribuente non abbia interesse a utilizzare il passo carrabile può ottenere l'abolizione con apposita domanda al Comune.

9. La messa in pristino dell'assetto stradale deve essere effettuata a spese del richiedente.

10. Tutti i concessionari dei passi carrabili, autorizzati dall'Amministrazione comunale, dovranno provvedere a segnalarli mediante apposito cartello numerato da acquistarsi presso l'ufficio economato; il cartello è quello prescritto dall'art. 120 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Strada.

Art. 42

Agevolazioni

1. Per le occupazioni temporanee e permanenti, le superfici eccedenti i cento metri quadrati sono calcolate in ragione del 50%, quelle superiori a mille metri in ragione del 10%.

2. Per le occupazioni temporanee di durata superiore a quindici giorni si applica una riduzione del 50%.

3. Le tariffe base per le occupazioni temporanee sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, produttori agricoli che vendano direttamente il loro prodotto e da venditori ambulanti occasionali; la medesima riduzione si applica alle occupazioni temporanee e permanenti realizzate da pubblici esercizi di cui al n.2 della tabella inserita dopo il comma 2 dell'art.31del presente Regolamento e alle occupazioni permanenti realizzate da esercizi commerciali e artigianali di cui al n.3 della citata tabella.

4. Sono ridotte del 50% le tariffe base per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.

5. Per le occupazioni con "autovetture di uso privato" realizzate su aree a ciò destinate dal Comune si applica la tariffa ordinaria di cui all'art. 32, lettera a).

6. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico, di durata non superiore a 30 giorni, effettuate per manifestazioni promozionali, iniziative culturali, turistiche, celebrative e del tempo libero, svolte da soggetti non in esercizio di attività economiche, la tariffa base è ridotta del 80%; la riduzione non si applica ai soggetti che all'interno dell'evento svolgono attività economica.

7. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, la riscossione avviene mediante convenzione con tariffa base ridotta del 50%.

Art. 43

Pagamento del canone

1. Il pagamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale intestato a:

"COMUNE DI CATTOLICA - VERSAMENTO CANONE OCCUPAZIONE SUOLO

PUBBLICO - COSAP - SERVIZIO TESORERIA -" oppure tramite versamento diretto alla tesoreria comunale.

2. Sia per le occupazioni permanenti che per quelle temporanee non sono dovuti versamenti di somme, a titolo di canone, inferiori ad Euro quattro relativamente alla riscossione spontanea e ad Euro dodici, comprensive di canone, sanzioni ed interessi, relativamente alla riscossione coattiva.

Art. 44

Pagamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Nell'ipotesi di nuova concessione o di rilascio di concessione con variazione della consistenza dell'occupazione tale da determinare un maggior importo del canone, il pagamento deve essere eseguito in unica soluzione all'atto del ritiro dell'atto concessorio, il cui rilascio e' subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

2. A tal proposito gli uffici competenti per il rilascio della concessione comunicano all'Ufficio addetto alla gestione del canone gli elementi necessari a calcolare correttamente l'importo dovuto.

3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato in unica soluzione entro il trentuno gennaio.

4. Per importi dovuti superiori ad Euro 500,00 è ammessa la possibilità di rateizzazione del versamento in quattro rate senza applicazione di interessi, scadenti la prima, il 31 gennaio e le successive il 30 aprile, il 31 luglio, il 31 ottobre.

Art. 45

Pagamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Il pagamento del canone va effettuato in unica soluzione in via anticipata rispetto all'occupazione, salvo il pagamento in due rate senza interessi se gli importi dovuti sono superiori ad Euro 1.000,00. La prima rata è pagata anticipatamente prima dell'occupazione, mentre la scadenza della seconda rata sarà stabilita dall'ufficio.

2. Se trattasi di occupazioni effettuate per tutto l'arco temporale dell'anno ma solo in alcuni giorni fissi della settimana che si ripetono automaticamente in quanto derivanti da concessioni di posteggio pluriennali (es. ambulanti), il pagamento va effettuato in unica soluzione entro il trentuno gennaio.

3. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico non connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione comunale, il pagamento del canone e' disposto anche mediante versamento nelle mani degli agenti riscuotitori a mezzo di appositi bollettari o biglietti valori.

Art. 46

Sanzioni ed interessi

1. Per il mancato pagamento del canone alle scadenze previste si applica la sanzione del 30% dell'importo di cui è stato omesso, in tutto o in parte, o ritardato, il pagamento.

La sanzione è ridotta ad un sesto nei casi di mancato o tardivo pagamento del canone o di una rata se esso viene eseguito prima che la violazione sia stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

Il pagamento della sanzione ridotta può essere eseguito anche non contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del canone o della rata ma al ricevimento dell'avviso di irrogazione sanzioni e liquidazione degli interessi da parte dell'ufficio.

2. Per il mancato pagamento del canone in caso di occupazione abusiva o di occupazione effettuata in difformità dal titolo autorizzativo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 100% dell'importo del canone di applicabile calcolato, in riferimento alle occupazioni temporanee, in conformità a quanto disposto dall'art.28,

comma 5. Questa sanzione è soggetta alla riduzione di 2/3 se entro il termine per proporre opposizione avverso l'avviso di accertamento interviene adesione del contribuente con il pagamento del canone accertato, degli interessi liquidati e delle sanzioni irrogate ridotte come sopra specificato.

3. Alle occupazioni abusive o a quelle effettuate in difformità dal titolo autorizzativo si applica inoltre una sanzione pari al 100% del canone applicabile calcolato, in riferimento alle occupazioni temporanee, in conformità a quanto disposto dall'art.28, comma 5 e non è ammessa riduzione della sanzione.

4. Per le violazioni al presente regolamento, ivi comprese quelle previste nei successivi commi del presente articolo, si applica la sanzione amministrativa da euro 25 a euro 500 di cui all'art.7 bis del TUEL n.267/2000.

5. Oltre alle sanzioni previste nei commi 2), 3) e 4), alle occupazioni abusive nonché nel caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni previste nei provvedimenti di concessione / autorizzazione o di occupazione effettuata in difformità dal titolo autorizzativo, ed in genere per le violazioni degli articoli 4, 5 e 6 del presente Regolamento, si applicano le sanzioni pecuniarie ed accessorie di cui ai commi 4) e 5) dell'art. 20 del Codice della Strada.

6. In caso di reiterazione dell'occupazione abusiva di suolo pubblico o di reiterata occupazione effettuata in difformità dal titolo autorizzativo, si applica la sanzione di cui all'art. 7 bis del TUEL n.267/2000 nella sua misura massima. Per quest'ultima sanzione è ammesso il pagamento nella misura ridotta al 90 %, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16, commi 1) e 2), L. n.689/1981.

7. Sono comunque fatte salve le sanzioni per le eventuali violazioni alle norme igienico sanitarie e a quelle disciplinanti le attività svolte.

8. Si applicano inoltre le norme sulla revoca e sulla decadenza di cui agli artt. 19 e 20 del presente regolamento.

9. Per la riduzione in pristino del suolo pubblico o privato comunque di uso pubblico si procederà ai sensi dell'art. 378 della legge 20 marzo 1865 numero 2248 allegato F.

10. Qualora l'utilizzo del suolo pubblico oggetto di concessione arrechi disturbi accertati alla quiete pubblica, l'orario di occupazione verrà ridotto fino alle ore 23,00; nel caso in cui, nonostante la riduzione dell'orario, vengano ancora accertati disturbi alla quiete pubblica, si procederà alla revoca della concessione dell'occupazione; resta salva la possibilità dell'Amministrazione di prevedere nell'atto di concessione, al fine di evitare il disturbo della quiete pubblica, un ridotto orario di occupazione del suolo rispetto a quello di apertura dell'attività, nonché l'obbligo di rimuovere tavoli e sedie a tale ora; sono fatti salvi i diritti dei terzi.

11. Per l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 4) e 5) dell'art. 20 del Codice della Strada. si fa rinvio alle norme del medesimo Codice della Strada; per l'applicazione della sanzione di cui all'art. 7 bis del TUEL n.267/2000 si fa riferimento alla legge n.689/1981.

12. Su tutte le somme tardivamente versate o accertate dal Comune di cui ai precedenti commi 1 e 3 sono dovuti gli interessi di mora del 4% annuo calcolati dalla data del mancato pagamento fino a quella dell'eseguito versamento o fino alla data dell'accertamento.

Art. 47

Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi

1. L'Amministrazione, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento dell'entrata, controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo dandone comunicazione all'interessato.

2. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.

3. L'Amministrazione provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica,

anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi, con invito ad adempiere nel termine di 60 giorni.

4. La notifica dei predetti avvisi e' effettuata nel termine di 5 anni dalla data di riferimento dell'obbligazione.

5. La riscossione coattiva del canone e' effettuata secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 602/73 e successive modificazioni.

6. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'Amministrazione comunale, le somme o le maggiori somme versate e non dovute nel termine di 5 anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione; sull'istanza di rimborso si dovrà provvedere entro 90 gg. dalla data di presentazione della stessa, mentre sulle somme rimborsate spettano gli interessi di mora in ragione del 4% annuo dalla data dell'eseguito pagamento a quella del rimborso.

In ogni caso non sono effettuati rimborsi di somme, comprensive di canone ed interessi, inferiori ad Euro dodici.

Art. 48

Contenzioso

1. Per il contenzioso in materia di canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche si applica il DLGS 546/92.

ART.48-bis

Funzionario responsabile

1. In caso di gestione diretta il Comune designa un funzionario, nella persona del dirigente del settore tributi, a cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone per l'occupazione dei spazi ed aree pubbliche che sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui sopra, spettano al concessionario. I riferimenti contenuti nel regolamento al "funzionario responsabile", in caso di concessione a terzi del servizio, si intendono riferiti al concessionario medesimo.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 49

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con il 1° gennaio 2007.

2. Dalla medesima data viene abrogato il:

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE di cui al D.L.vo 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni) APPROVATO CON ATTO C.C. N. 3 DEL 26.2.1996 e sue successive modificazioni.

3. Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le norme contenute nel regolamento di polizia urbana che disciplinano l'occupazione di suolo pubblico con tavoli sedie, piante ornamentali e simili e con espositori di merci e nell'ordinanza sindacale n.12 del 5 maggio 1967.

4. E' altresì concluso il periodo transitorio di cui all'art. 234 del codice della strada.

5. Vengono altresì abrogate dalla medesima decorrenza tutte le disposizioni regolamentari incompatibili con quelle contenute nel presente Regolamento, ad eccezione di quelle che costituiscono norme speciali.

6. Restano valide le concessioni per l'occupazione permanente del suolo pubblico precedentemente rilasciate in base ai regolamenti previgenti, se non in contrasto con le nuove disposizioni emanate.

Art. 50

Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nell'art.63, del D.L.vo 15 dicembre 1999, n. 446 e successive modificazioni, alle speciali norme legislative vigenti in materia nonché alle norme regolamentari comunali dei singoli servizi competenti per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni di occupazione di suolo e spazio pubblico.

Art. 51

Norme transitorie

1. Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore di questo regolamento sono effettuati con le modalità e i dal DLGS 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per le stesse annualità si applica il regolamento disciplinante la TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE di cui all'art. 49.

ALLEGATO "A"

AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Classificazione delle strade, degli spazi e delle aree pubbliche del territorio del Comune di Cattolica, agli effetti dell'applicazione del canone per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche.

Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste.

A tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche nel Comune di Cattolica, sono così classificati:

CATEGORIA 1[^]

Quella compresa nel perimetro delimitato dalle sottoelencate vie o piazze:

Ad est di via A. Costa e piazza Antonini porto canale, Via Galluzzi, Via Lungo Tavollo, darsena interna, lato Est Via Machiavelli, Piazza De Curtis, arenile demaniale a foce del Ventena, a nord di via Germania, Francia, Largo Olanda, Largo Danimarca, Corso Italia, via del Turismo, rilevato ferroviario fino al sottopassaggio di via E. Romagna in prossimità di piazza Gramsci, via Mazzini, piazza Piave, via XXIV Maggio, piazzale Roosevelt fino a ricongiungersi con via via A. Costa.

CATEGORIA 2[^]

Quella compresa nel perimetro delimitato dalle sottoelencate vie o piazza:

- Dal torrente Tavollo, confini della zona 1 e cioè, (P.le Marinai d'Italia, Via Machiavelli, Via Petrarca, Via Verdi, Via Viole, P.le De Curtis, Via A. Costa, piazza Roosevelt, via XXIV Maggio), via Garibaldi e XX Settembre.

CATEGORIA 3[^]

Quella compresa nel perimetro delimitato dalle sottoelencate vie o piazza:

- Tutta la parte restante del territorio comunale sita a Nord a Nord-Ovest.